



**CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE**

Consiglio Regionale del Piemonte

181



A00003794/A03000-01 14/02/19 CR

CL 02-18-02/1568/2019/X

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

**ORDINE DEL GIORNO** N. 1564

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula



trattazione in Commissione



**OGGETTO: RIGORE NELLA STESURA DEI CRITERI PER L'ISCRIZIONE AGLI ELENCHI SPECIALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE E COINVOLGIMENTO DELL'ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA, DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE PER I CASI INERENTI ALL'ISCRIZIONE DI PROFESSIONISTI NON ABILITATI ALL'ESERCIZIO DI PROFESSIONI SANITARIE RICONOSCIUTE DALLA NORMATIVA ITALIANA**

**Premesso che:**

In data 4 febbraio 2019, la IV Commissione ha audito i rappresentanti della sezione piemontese dell'Aifi, l'Associazione Italiana Fisioterapisti, in merito ai commi 537 e 542 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", inerenti all'iscrizione di professionisti non abilitati all'esercizio di professioni sanitarie riconosciute dalla normativa italiana.

L'art.1, comma 537 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 specifica che: "Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione".

L'art.1, comma 542 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è il seguente: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato”*. L'articolo 1 della legge 403/1971 chiarisce che: *“La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente. Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente”*.

La legge 3/2018 *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”* istituisce singoli albi per le 17 professioni sanitarie che ne erano sprovviste all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica.

In particolare, l'articolo 4 della legge 3/2018 opera una revisione della disciplina delle professioni sanitarie e, al comma 13, specifica che *“entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera c), gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42”*.

#### **Rilevato che:**

Per iscriversi all'ordine è necessario avere un titolo abilitante, rilasciato dall'università ai sensi delle leggi 251/2000 e 43/2006. I titoli precedenti all'istituzione dei corsi universitari sono stati riconosciuti come equipollenti quelli riferiti tout court alle professioni sanitarie, e come equivalenti quelli da valutare ed eventualmente indirizzare a un percorso integrativo ai fini dell'esercizio professionale.

Secondo la legge 3/2018 gli ordini promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità nell'esercizio delle professioni sanitarie, la qualità tecnico-professionale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici indicati nei rispettivi codici di comportamento. La definizione dei titoli di accesso all'iscrizione all'ordine non è dunque un momento formale, ma rappresenta una tutela per la salute del cittadino e una funzione di garanzia sociali.

Con l'approvazione dei decreti attuativi, si consentirà a persone che non sono in possesso dei relativi titoli di studio di continuare a esercitare liberamente attività come quella del

fisioterapista, dietro la presentazione della dichiarazione di aver svolto atti propri delle stesse per 36 mesi negli ultimi 10 anni, anche in modo non continuativo, essendo in possesso di non ben precisati titoli di studio. Non sono previsti, quindi, criteri di tipo qualitativo per valutare l'iscrizione agli elenchi speciali, come il percorso formativo seguito, il titolo di studio conseguito, le modalità di accesso al mondo del lavoro, l'inquadramento e la retribuzione, indispensabili per capire chi, tra coloro che sono entrati nel sistema sanitario, pur non avendo oggi un titolo idoneo all'iscrizione all'albo, possa continuare ad esercitare;

Sul tema specifico dell'equipollenza alla laurea del titolo di educatore professionale (e sulla salvaguardia occupazionale) il Consiglio Regionale del Piemonte si è speso con l'approvazione dell'ordine del giorno 1459 nella seduta del 23/01/2019.

### ***Considerato che:***

Rientra in una situazione particolare la professione del massofisioterapista, istituita con legge 403/71, il cui percorso formativo è profondamente diverso da quello del fisioterapista. Quest'ultimo, infatti, per esercitare la professione deve avere la laurea in fisioterapia e la qualifica di dottore in fisioterapia. L'accesso alla professione avviene attraverso un test d'ingresso nazionale, in base ai posti disponibili messi a bando dal Decreto del Miur ogni anno, a seguito della determinazione del fabbisogno formativo nazionale, di concerto con il ministero della Salute. La titolarità e l'autonomia nell'esercizio della sua professione è stata istituita dalla L.251/00. È tenuto al rispetto di un codice deontologico e interviene nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali.

La figura del massofisioterapista formato prima del 1999 è stata riconosciuta come equivalente od equipollente a quella del fisioterapista ed è ad esaurimento nel Servizio sanitario nazionale. Questo significa che non sono previsti concorsi, come avviene invece nel caso del fisioterapista. I massofisioterapisti formati dopo il 1999 vengono, invece, definiti come "operatori di interesse sanitario", visto che la formazione è avvenuta in poche scuole private regionali e le loro competenze non possono sovrapporsi a quelle del fisioterapista. La loro formazione, soppressa nel 1996 ai sensi del dlgs 502/92, è stata poi reintrodotta basandosi su corsi regionali al termine dei quali veniva rilasciato un attestato, che permette di svolgere un'attività non autonoma, ma considerata "ausiliaria". Può svolgere le terapie di massaggio e quelle fisiche in supporto ai medici, ma il mansionario è stato abrogato. Non è tenuto al rispetto di un codice deontologico.

Pertanto, non si può ravvisare alcuna sovrapposizione tra la figura del fisioterapista e quella del massofisioterapista formato dopo il 1999.

***Considerato ancora che:***

Trasformando chi non lo è in esercente una professione sanitaria si mette a rischio la salute dei cittadini, che sarebbero esposti a pratiche non efficaci o non sicure. Inoltre, si rischia lo spreco di risorse, investendo in pratiche non appropriate e non suffragate da prove di efficacia. Consentire l'accesso all'albo a chi non ha i titoli, inoltre, crea un grave precedente che potrebbe coinvolgere in futuro altre professioni.

***Il Consiglio regionale impegna il presidente della Giunta e l'assessore***

A sollecitare il Governo a procedere in modo rigoroso nella stesura dei criteri per l'iscrizione agli elenchi speciali di cui all'art. 1, comma 537 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, onde evitare una sanatoria indifferenziata, nonché a coinvolgere l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione per il censimento delle situazioni dubbie e a condividere la costruzione di una proposta normativa che garantisca la normalizzazione dei casi atipici.

**FIRMATO IN ORIGINALE**

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)